



Città di Noli

Provincia di Savona

AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO N. 69 DEL 14/11/2024

IL RESPONSABILE

PREMESSO che la Sig.ra De Vincenti Maria Antonietta, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Noli, Piazza Dante 1, presentava al Comune di Noli una richiesta di proroga dell'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico 54/2024 per la medesima superficie dal giorno 28/10/2024 al 30/11/2024 (prot. 18885/2024);

CONSIDERATO che:

il cantiere e il relativo ponteggio si rendono necessari al fine di effettuare lavori di manutenzione ordinaria;

l'art. 20, comma 1, c.d.s. dispone che “[...] sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.”;

l'art. 26, commi 1 e 2, c.d.s. dispone che “Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.

Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.”;

l'art. 27, comma 2, c.d.s. dispone che “Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.”;

la strada denominata “Via Arduini” rientra all'interno del centro abitato del Comune di Noli ai sensi dell'art. 4 c.d.s.;

il Comune di Noli risulta essere l'ente proprietario della strada denominata Via Arduini ai sensi dell'art. 2 c.d.s.;

la strada denominata “Via Arduini” rientra all'interno della Zona a Traffico Limitato;

l'occupazione non reca pregiudizio alla sicurezza stradale e può comunque essere garantito un percorso transitabile alternativo;

l'art. 107, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.”;



VISTI

gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 20, 21 e 26 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;

gli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 e 40 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada”;

il d.m. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e rubricato “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

il d.interm. 4 marzo 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

il Capo IV del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con d.c.c. n. 45 del 23/12/2020;

gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

la d.g.c. n. 109 del 28/12/2022 “Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell’Ente”;

la d.g.c. n. 53 del 30/07/2024 “Revisione dell’assetto organizzativo della macrostruttura dell’ente”;

il decreto del Sindaco n. 5 del 02/01/2024 “Conferimento incarico all’Ispettore Niccolò Panizza di responsabile del Settore Polizia Locale - Anno 2024”;

AUTORIZZA

la Sig.ra Sig. De Vincenti Maria Antonietta, proprietaria dell’immobile sito in Noli, Piazza Dante 1, all’occupazione di suolo pubblico con ponteggio in via Arduini 8 per una superficie di 3,75 mq (1,50 m x 2,50 m) con ponteggio dal 15/11/2024 al 30/11/2024;

AVVERTE che

- ⌚ contestualmente al rilascio del presente atto deve avvenire la corresponsione del canone patrimoniale ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- ⌚ la Sig. ra De Vincenti, in quanto titolare dell’occupazione, è identificato quale soggetto passivo tenuto alla corresponsione del canone patrimoniale ai sensi dell’art. 51 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- ⌚ il canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico viene quantificato dalla Ica Tributi con l’invio di bollettino ai sensi degli artt. 45, 46, 47, 48 e 58 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e della d.g.c. n. 10 del 28/01/2021 “Determinazione tariffe canone unico patrimoniale anno di imposta 2021”;
- ⌚ **il presente atto non costituisce autorizzazione al transito e alla sosta in Z.T.L., i quali, qualora non richiesta, dovranno avvenire negli orari libero transito (4.00-10.00 e 14.30-15-30) per un tempo massimo di 20 minuti da annotare con disco orario o altro mezzo equivalente;**
- ⌚ il presente atto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, in quanto compatibili:
 - o venga interdetto il normale transito veicolare nell’area interessata dall’occupazione di suolo pubblico, fatto salvo quanto espresso nei punti seguenti con riferimento ai mezzi di polizia e soccorso;
 - o non si ecceda la superficie richiesta;
 - o non vengano installati manufatti diversi da quelli comunicati;
 - o non venga creato pregiudizio ai diritti di terzi, fatto salvo quanto disposto da successivi provvedimenti normativi ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e comunque ai veicoli delle forze di polizia e di soccorso in servizio d’istituto;
 - o venga rimosso ogni manufatto posizionato nonché eventuali rifiuti prodotti al termine del periodo autorizzato;

- o venga rispettato quanto previsto al Titolo II, § 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- o vengano rispettati il d.m. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e rubricato “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e il d. interm. 4 marzo 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- o venga rispettato quanto disposto dal Capo IV del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- o le attrezzature ed i dispositivi temporanei devono essere predisposti nel rispetto delle norme antinfortunistiche al fine di salvaguardare l’integrità fisica di chi lavora e dei passanti;
- o i carrelli e tutto quanto collocato provvisoriamente su di essi devono essere adeguatamente assicurati per evitare pericoli di caduta e disagi;
- o l’illuminazione pubblica non venga coperta dalla struttura per non vanificare la sua funzione e, qualora ciò non potesse essere evitabile, la persona autorizzata dal presente atto dovrà farsi carico di predisporre soluzioni alternative affinché la pubblica via sia illuminata;
- ⌚ I ponteggi devono essere montati a regola d’arte in modo da essere stabili ed evitare pericoli per l’incolumità pubblica;
- ⌚ I ponteggi devono essere circondati dalle apposite reti di protezione e devono essere predisposti nel rispetto delle norme antinfortunistiche al fine di salvaguardare l’integrità fisica di chi lavora e dei passanti;
- ⌚ Le assi collocate sul ponteggio e tutto ciò lo compongono e/o quanto sia collocato provvisoriamente su esso deve essere adeguatamente assicurato per evitare pericoli di caduta e disagi
- ⌚ Il ponteggio non deve impedire l’apertura di finestre o limitare l’uso della proprietà privata a meno che non sia preventivamente concordato con gli aventi diritto e da essi accettato e non siano possibili soluzioni costruttive diverse
- ⌚ Il suolo pubblico occupato e circostante deve essere mantenuto costantemente pulito così come le eventuali caditoie presenti
- ⌚ I ponteggi devono essere puliti in modo che in caso di vento non si creino disagi
- ⌚ Per quanto possibile, i ponteggi devono essere predisposti in modo da evitare furti o introduzioni nella proprietà privata altrui
- ⌚ L’illuminazione pubblica non deve essere coperta dalla struttura per non vanificare la sua funzione. Qualora ciò non potesse essere evitabile, la persona autorizzata dal presente atto dovrà farsi carico di predisporre soluzioni alternative affinché la pubblica via sia illuminata
- ⌚ Il ponteggio deve osservare le disposizioni del codice della strada
- ⌚ Sul ponteggio è d’obbligo l’esposizione di un cartello indicante il titolare dell’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico, l’esecutore dei lavori, la data di scadenza dell’autorizzazione, il numero della presente
- ⌚ Il cartello deve essere di modello conforme a quanto previsto dalla scheda 23 degli allegati del Piano degli Impianti Pubblicitari
- ⌚ I ponteggi non devono poggiare su mascelle in legno per salvaguardare la pavimentazione stradale
- ⌚ I ponteggi dovranno essere adeguatamente ancorati in modo da assicurarne la stabilità
- ⌚ Poiché il ponteggio occupa una via di transito nell’isola pedonale, dovrà essere mantenuto libero uno spazio avente larghezza di m. 1,80. In difetto ovvero nell’impossibilità materiale di garantire la predetta larghezza dovranno essere presi accordi con la Polizia Municipale per garantire il passaggio dei veicoli di soccorso e dei veicoli autorizzati
 - o al termine dell’occupazione, il titolare della presente autorizzazione ha l’obbligo di provvedere alla completa rimozione delle installazioni e di rimetter il suolo pubblico in pristino;
 - o il titolare della presente autorizzazione dovrà farsi carico di adottare o far adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno alla sede stradale nonché a manufatti ed arredi. Nel caso ciò si verificasse, la persona dovrà darne immediata comunicazione al Servizio di Polizia Locale e provvedere subito alla sua riparazione;

- o qualora per cause impreviste gli arredi siano motivo di intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale il titolare dovrà avvisare immediatamente il Servizio di Polizia Locale o gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- o le attrezzature dovranno essere rimosse a semplice comunicazione da parte del Servizio di Polizia Locale in caso di svolgimento di pubbliche manifestazioni e ciò sia richiesto dalla Pubblica Amministrazione;
- o la presente autorizzazione dovrà essere tenuta presso il luogo dell'occupazione autorizzata a disposizione degli agenti di Polizia;
- o il concessionario resta, pertanto, l'unico responsabile di eventuali danni indotti alle aree oggetto di occupazione ed a qualsiasi elemento presente nel sottosuolo dello stesso sollevando l'Amministrazione Comunale concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale determinata dalla mancata verifica tecnica summenzionata;
- o qualora l'occupazione implichi l'ausilio di un automezzo, lo stesso percorrerà le strade e sosterrà nei luoghi e negli orari concordati con l'ufficio Comunale competente, usando tutte le cautele per la salvaguardia dei pedoni, dei manufatti stradali e delle pavimentazioni lapidee.

Il presente atto è rilasciato a carattere temporaneo ed è revocabile ai sensi del Capo IV-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Noli, lì 14/11/2024